

**LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 30-12-
2000
REGIONE SICILIA**

Norme concernenti la **medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
SICILIA
N. 63
del 30 dicembre 2000

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#)

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale SICILIA Numero 6 del
2001 Art. 56](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale SICILIA Numero 4 del
2003 Art. 109](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale SICILIA Numero 13 del
2003 Art. 18](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale SICILIA Numero 13 del
2003 Art. 18](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale SICILIA Numero 6 del
2001 Art. 56](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale SICILIA Numero 4 del
2003 Art. 109](#)

*Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente Regionale promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 2

Destinatari

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
- a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva e alla cultura del primo soccorso;
 - b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva nell'ambito scolastico;
 - c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività sportive non agonistiche o ludico-motorie e ricreative;
 - d) a coloro i quali praticano o intendono praticare, attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica in ambito civile ed ad ogni livello nell'ambito militare in accordo con gli Stati Maggiori delle Forze armate;
 - e) ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;
 - f) al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento professionale, allo studio e ricerca in materia di **medicina dello sport**;
 - g) ai disabili i quali praticano o intendano praticare attività sportiva.



ARTICOLO 3

Compiti della Regione

1. Compiti della Regione sono:
- a) la programmazione generale secondo i principi stabiliti dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal Piano sanitario regionale;
 - b) i rapporti con le università degli studi secondo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni comprendenti il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
 - c) le funzioni autorizzative dei centri di **medicina dello sport** di cui all'articolo 5;
 - d) le funzioni di vigilanza e controllo secondo l'articolo 42 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulle installazioni sanitarie che operano nel campo dello sport, anche attraverso le aziende unità sanitarie locali.

e) la nomina della commissione regionale medica di appello per i giudizi di inidoneità medico-sportiva di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

f) le verifiche ed i controlli sull'applicazione della presente legge;

g) la promozione dell'aggiornamento professionale, della didattica e della ricerca avvalendosi delle strutture del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale sanitario (CEFPAS) e della collaborazione con le università degli studi, degli ordini dei medici chirurgici ed odontoiatri, del CONI e della Federazione medico-sportiva italiana (FMSI);

h) il censimento dei praticanti le attività sportive agonistiche.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 833 del 1978 Art. 11

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 833 del 1978

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 502 del 1992 Art. 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 502 del 1992

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 833 del 1978 Art.

42

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Decreto Ministeriale Numero 6 del 1982

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Decreto Ministeriale del 1982

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 663 del 1979 Art. 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 663 del 1979



ARTICOLO 5

Centri di **medicina dello sport**

1. Sono centri di **medicina dello sport**:

a) i servizi pubblici di **medicina dello sport** delle aziende unità sanitarie locali;

b) i centri privati autorizzati o accreditati.

c) i centri di **medicina dello sport** convenzionati con la FMSI del CONI;

d) i presidi di **medicina dello sport** presso le cattedre universitarie di **medicina dello sport**.

2. I requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei centri di **medicina dello sport** sono fissati con successivo regolamento della Regione da emanarsi, in conformità alle linee guida nazionali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



ARTICOLO 9

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. L'Assessore regionale per la sanità rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di centri di **medicina dello sport** entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza verificata la rispondenza della struttura richiedente rispetto ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 5.

2. I centri di **medicina dello sport** già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 5, operano sino al rilascio della nuova autorizzazione per ottenere la quale devono presentare istanza entro novanta giorni dall'emanazione del citato regolamento.



ARTICOLO 10

Commissione di appello e giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica

1. Il giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica può essere appellato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, presso la commissione di appello regionale.

2. La commissione di appello avverso i giudizi di non idoneità è

nominata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità ed è

composta da:

a) uno specialista o docente in **medicina dello sport** con funzioni di presidente;

b) uno specialista o docente in cardiologia;

c) uno specialista o docente in ortopedia;

d) uno specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni;

e) uno specialista o docente in medicina interna;

f) un dipendente dell'Assessorato regionale della sanità con funzioni

di segretario.

3. La commissione dura in carica un triennio ed i suoi membri sono riconfermabili una sola volta.



[Profilo di visualizzazione](#)

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 08-09-2003 REGIONE SICILIA

Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 40
del 12 settembre 2003

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#)
[15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#)

*REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE*

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 18

Certificazione di idoneità ai fini sportivi e agonistici

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30

dicembre 2000, n. 36 sono aggiunte le parole "nonché da medici specialisti in **medicina dello sport**".

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale SICILIA Numero 36 del 2000 Art. 6](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale SICILIA Numero 36 del 2000](#)